

Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

Documento: Circolare n. 49 del 2 ottobre 2012

Oggetto: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura e per infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2012.

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2012.

Quadro Normativo

D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni. Artt. 76-80-85-116-124-218-223-235.

D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968: “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”, recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.

Legge n. 780 del 27 dicembre 1975: “Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”.

Legge n. 251 del 10 maggio 1982: “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Circolare Inail n. 24 del 12 maggio 1982 : “Legge 26 febbraio 1982 n. 54. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale.

Circolare Inail n. 41 dell’ 11 luglio 1985: “Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile”.

Circolare Inail n. 56 del 6 novembre 1991: “Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall’azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991”.

Legge n. 243 del 19 luglio 1993: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica”.

Legge n. 81 dell’11 marzo 2006: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”.

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, art. 1, comma 778.

Determina del Commissario straordinario n. 127 del 18 aprile 2012: “Riliquidazione dal 1° gennaio 2012 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori Industria, Agricoltura, Marittimi e degli infortuni in ambito domestico. Riliquidazione dal 1°

luglio 2012 delle prestazioni economiche per i Medici esposti a raggi X ed a radiazioni ionizzanti e Tecnici Sanitari di Radiologia autonomi”.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2012: “Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1 gennaio 2012 nel settore industria”¹.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2012: “Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1 gennaio 2012 nel settore agricoltura”².

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2012: “Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2012 in favore dei medici radiologi”³.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2012: “Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1 luglio 2012”⁴.

PREMESSA

Sulla base dei decreti ministeriali citati nel quadro normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo e per gli infortuni in ambito domestico **adecorrere dal 1° gennaio 2012** e per i medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi **a decorrere dal 1° luglio 2012**.

Di conseguenza, con la presente circolare, vengono distintamente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla **prima liquidazione delle prestazioni**, alla **riliquidazione delle prestazioni in corso**, nonché gli **indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione**.

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

• Rendite per inabilità permanente

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, operano le **misure retributive** di seguito indicate.

Nel **settore industriale**, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in Euro **73,88**⁵.

Retribuzione annua minima	euro 15.514,80
Retribuzione annua massima	euro 28.813,20

Nel **settore agricolo**, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in Euro **23.414,89**⁶.

In particolare:

Lavoratori subordinati a tempo determinato	Su retribuzione annua convenzionale	euro 23.414,89
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato	Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:	euro 15.514,80 euro 28.813,20

minimo

Lavoratori **autonomi** **massimo**
Su retribuzione annua convenzionale euro **15.514,80⁷**

Per **gli infortuni in ambito domestico** opera la seguente retribuzione annua, a decorrere dal 1° gennaio 2012:

Retribuzione convenzionale euro **15.514,80**

Per **i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive**, opera la seguente misura retributiva annua a decorrere dal 1° luglio 2012:

Retribuzione convenzionale euro **57.536,00**

Per **i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi** operano la seguenti misure retributive annue a decorrere dal 1° luglio 2012:

Eventi anni 2005 e precedenti	24.651,52	x	1,0270	=	25.317,11
Eventi anno 2006	24.469,27	x	1,0270	=	25.129,94
Eventi anno 2007	24.114,87	x	1,0270	=	25.792,97
Eventi anno 2008	24.901,10	x	1,0270	=	25.573,43
Eventi anni 2009,2010,2011, 2012	24.894,71	x	1,0270	=	25.566,87

- **Assegno *una tantum* in caso di morte**

Nei **settori industriale e agricolo** l'importo dell'assegno *una tantum* per i superstiti è fissato nella misura di euro **2.046,81**.

Per **i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive**, l'importo dell'assegno *una tantum* per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro **57.536,00** secondo le seguenti percentuali:

- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto negli altri casi.

INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Lavoratori subordinati a tempo determinato⁸	Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di	euro 40,65 ⁹
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato		
Lavoratori autonomi	Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale:	euro 45,70 ¹⁰

RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, ha provveduto direttamente la Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni¹¹, secondo i seguenti criteri:

- **Rendite per inabilità permanente**

- **Settore industriale**

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono¹²:

Per l'anno 2010 e precedenti

euro **1,0568**

Per l'anno 2011

euro **1,0000**

- **Settore agricolo**

La riliquidazione delle prestazioni per il settore agricolo avviene come di seguito indicato:

Lavoratori subordinati a tempo determinato	Su retribuzione annua convenzionale	euro 23.414,89¹³
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato:	Su retribuzione effettiva compresa	euro 15.514,80
rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982	entro i limiti previsti per il settore industriale:	euro 28.813,20
	minimo	
	massimo	
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato:	Su retribuzione annua convenzionale	euro 23.414,89
rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982		
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993	Su retribuzione annua convenzionale	euro 23.414,89
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993	Su retribuzione minimale del settore industriale	euro 15.514,80¹⁴

INTEGRAZIONE RENDITA

Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2012 e non definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione (14 settembre 2012), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed agricolo e ammonta a Euro **483,37¹⁵**.

ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Gli importi degli assegni continuativi¹⁶ vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

inabilità (%)	Settore industriale	Settore agricolo
Da 50 a 59	Euro 286,66	euro 359,05
Da 60 a 79	Euro 402,17	euro 501,02
Da 80 a 89	Euro 746,69	euro 860,15
Da 90 a 100	Euro 1.150,36	euro 1.219,25
100 + a.p.c.	Euro 1.661,89	euro 1.730,09

INDIRIZZI OPERATIVI ALLE UNITA' TERRITORIALI AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE

Le Unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:

- a) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata¹⁷;
- b) gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio e alla malattia professionale"¹⁸, che al 1° gennaio 2012, dovranno essere adeguati¹⁹ alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi²⁰;
- c) le prestazioni segnalate con gli appositi tabulati inviati annualmente dalla Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni:

1. liquidazioni particolari (cod. 2-3)
2. rendite cessate successivamente al 1° gennaio 2012 per i settori industria ed agricoltura e medici radiologi
3. rendite unificate.

Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2011, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole²¹.

In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° gennaio 2012 per i settori industria, agricoltura e infortuni in ambito domestico e dal 1° luglio 2012 per i medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione della rendite sulla base della retribuzioni già acquisite.

RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE

Con effetto dall'anno 2006²², è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari²³ (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore²⁴.

Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2012, sempre che siano state effettuate le verifiche reddituali, altrimenti si azzerano.

INOLTRO DEI TABULATI CON I DATI DELLA RIVALUTAZIONE

La Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni ha inviato un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I mecc. e 151/I mecc. alle Direzioni Regionali, per la

distribuzione alle dipendenti Unità operative, nonché alle Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano ed alla Sede regionale di Aosta.

COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE E INDAGINE ANAGRAFICA

La Direzione Centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni ha inviato agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. .

Tali moduli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi magnetici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici aggiornati, **entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati**, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE

Per consentire, con la massima sollecitudine, la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi, per i settori industria, agricoltura e infortunio in ambito domestico, vanno riferiti al 1° gennaio 2012, mentre per i medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al 1° luglio 2012.

Le Unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 31 dicembre 2011 e fino al 30 giugno 2012.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause, tanto in primo grado quanto in sede di appello.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati: 1, 2, 3, 4, 5

-
1. Allegato 1.
 2. Allegato 2.
 3. Allegato 3.
 4. Allegato 4.
 5. D.M. del 22 maggio 2012.
 6. D.M. del 22 maggio 2012.
 7. Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.
 8. Dl 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni in Legge n. 81 dell' 11 marzo 2006.
 9. Legge 54/1982 e Circolare Inail 24/1982.
 10. Legge 243/1993, art. 14, lettera d).
 11. Allegato 4.
 12. Testo Unico, art. 116 e Decreto ministeriale del 15 ottobre 2004.
 13. D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968.

14. Legge 243/1993, art. 14, lettera d).
15. Testo Unico, artt. 76 e 218 e Legge 251/1982.
16. Testo Unico, artt. 124 e 235 e Legge 780/1975.
17. Allegato 4: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.
18. Legge 248/1976
19. Legge 251/1982, art. 11.
20. Circolare Inail 41/1985.
21. Testo Unico, art. 80.
22. Legge n.296 del 27 dicembre 2006, art.1, comma 778.
23. Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 11.
24. Decreto legge n.115 del 30 giugno 2005, art.14, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005.